ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GREGORIO MAGNO - BUCCINO
Via Giardino - 84020 San Gregorio Magno (SA)
Tel. 0828.955033
Codice Istituto – SAIC8BE00Q
C.F. 91053550652
E-mail: saic8be00q@istruzione.it - PEC: saic8be00q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbuccinosangregoriomagno.edu.it

San Gregorio Magno, 11/11/2026

I.C SAN GREGORIO M.- BUCCINO
Prot. 0013819 del 11/11/2026
VII (Uscita)

A tutto il personale Docente e ATA di nuova nomina

- Personale neo immesso in ruolo
- Personale a tempo determinato
- Personale trasferito, utilizzato o assegnato provvisoriamente
- **Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)**

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Al Sito Web d'Istituto (Sezione Circolari / Albo Online)

OGGETTO: Ricognizione e termine tassativo per la consegna degli attestati di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni).

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dalle vigenti disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza,

DISPONE

La ricognizione degli obblighi formativi di tutto il personale in indirizzo, al fine di pianificare le attività di formazione e aggiornamento aziendale.

Tutto il personale **neoassunto, trasferito o supplente** presso questa Istituzione Scolastica ha l'obbligo di presentare la documentazione relativa alla formazione sulla sicurezza già assolta.

1. Termini e modalità di consegna

Gli attestati in corso di validità devono essere trasmessi all'Ufficio di Segreteria (o tramite l'apposito modulo/piattaforma d'istituto) **entro e non oltre il 30 novembre 2026**.

2. Tipologia di attestati richiesti

Devono essere presentati i certificati relativi a:

- **Formazione Generale (4 ore):** Credito formativo permanente, non soggetto a scadenza.
- **Formazione Specifica - Rischio Medio (8 ore):** Obbligatoria per il settore scolastico. Ha validità di **5 anni** dalla data di rilascio.
- **Aggiornamento quinquennale (6 ore):** Qualora la formazione specifica sia stata completata da più di 5 anni.
- **Abilitazioni speciali (ove applicabili):** Attestati per Addetti Primo Soccorso o Addetti Antincendio.

3. Personale privo di attestati o con certificazioni scadute

Il personale che:

- Non ha mai svolto la formazione sulla sicurezza,
- Dispone di un attestato di formazione specifica scaduto (oltre i 5 anni) e privo di aggiornamento,

non presenterà alcuna documentazione entro il termine indicato, sarà inserito d'ufficio nei **corsi di formazione/aggiornamento obbligatori** che questa scuola organizzerà a stretto giro per adempiere ai requisiti di legge.

Si ricorda che, in base alle recenti note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la formazione del personale deve essere avviata contestualmente all'assunzione, senza rinvii.

4. Obbligatorietà e sanzioni

Si rammenta che la formazione sulla sicurezza è un **obbligo di legge** per il lavoratore (art. 20 del D.Lgs. 81/2008). La partecipazione ai corsi rappresenta a tutti gli effetti un **ordine di servizio**; l'assenza ingiustificata o la mancata consegna della documentazione costituisce una violazione disciplinare e una parziale inidoneità alla mansione.

Si ringrazia per la consueta e tempestiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Rosangela LARDO
(Firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lvo. n°39/1993